

# Diritto civile

## Corso P-Z

### Lezione 5

## Revoca della proposta e dell'accettazione.

---

### Come si argomenta una tesi

Prof. Giovanni Pascuzzi

### 1328. *Revoca della proposta e dell'accettazione.*

La **proposta** può essere **revocata** finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'**accettazione** può essere **revocata**, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione

### 1329 Proposta irrevocabile.

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

### 1334. *Efficacia degli atti unilaterali*

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.


### 1335. *Presunzione di conoscenza*

La **proposta**, l'**accettazione**, la **loro revoca** e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.



# Problema: Revoca della proposta (artt. 1326, 1328, 1334, 1335, cod. civ.).

- **Tesi A)** La revoca della proposta produce effetto comunque se emessa prima della conclusione del contratto (ovvero prima che il proponente ha notizia dell'accettazione).
- **Tesi B)** La revoca della proposta produce effetto se è conosciuta dall'accettante prima che il contratto si concluda (ovvero prima che il proponente ha notizia dell'accettazione).
- **Esempio: Cass. 6323/2000**
  - [Massima] *La revoca della proposta contrattuale spiega effetto non dal momento della sua emissione, bensì dal momento in cui perviene all'indirizzo dell'oblato (nella specie, è stata ritenuta intempestiva la revoca della proposta spedita con lettera raccomandata lo stesso giorno in cui l'accettazione era giunta all'indirizzo del proponente).*



# La motivazione di Cass. 6323/2000

- [...] La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto – questione che consiste essenzialmente nell'accertare se il detto effetto impeditivo si produca allorché la
- **revoca della proposta sia stata emessa e trasmessa** prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione,
- **ovvero**
- **se sia necessario all'indicato scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale momento** –
- è stata numerose volte affrontata in giurisprudenza (anche se non di recente) e risolta prevalentemente nel senso che la proposta può essere revocata finché il proponente non abbia conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e, quindi, prima che l'accettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto con la sola spedizione della revoca a prescindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall'oblato (tra le tante, sentenze 9/7/1981 n. 4489; 9/4/1981; 5/4/1976 n. 1198; 3/2/1972 n. 282).



# La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento a contrario (letterale)*]
  - La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto dall'art. 1328 c.c. che mentre consente la revoca della proposta «finché il contratto non sia concluso» – e, a norma dell'art. 1326 c.c., il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte – prevede espressamente che la revoca dell'accettazione deve giungere «a conoscenza del proponente prima dell'accettazione». Pertanto, secondo quanto affermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di legittimità, per la revoca della proposta vale la regola della «spedizione» e non quella della «ricezione» anche se la dichiarazione di revoca

# La motivazione di Cass. 6323/2000

- *[Critica all'argomento a contrario (letterale)]*
  - Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito orientamento giurisprudenziale rilevando che l'argomento letterale di cui al citato art. 1328 c.c. – con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che la revoca dell'accettazione pervenga al proponente prima dell'accettazione – non può essere ritenuto decisivo in quanto [*Argomento sistematico*] la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli artt. 1334 e 1335 c.c. in tema di atti recettizi e, in particolare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il secondo precisa che la proposta, l'accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
  - Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sostenendo in particolare:
    - a) che la revoca della proposta – pur essendo un atto recettizio – opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e, correlativamente, da tale momento sospende l'efficacia dell'accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente;

# La motivazione di Cass. 6323/2000

- *b) [Argomento a contrario (letterale)]*
  - che la recettizietà della revoca della proposta è «attenuata» producendo i suoi effetti tipici sin dall'emissione: infatti «mentre per l'efficacia della revoca dell'accettazione, la legge pone l'accento sul momento finale, per la revoca della proposta l'accento è posto sul momento iniziale e il silenzio sui momenti successivi non può essere colmato che col ricorso al principio, che riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può ancora applicarsi di esso» (in tal senso la citata sentenza 9/7/1981 n. 4489);
- *c) [Argomento della coerenza della disciplina giuridica]*
  - che l'adozione di due diverse formule per la revoca della proposta e per quella dell'accettazione sta a significare che il legislatore ha voluto disciplinare in modo diverso le due revoche;
  - *d)* che la revoca della proposta opera come causa di estinzione, con effetto *ex tunc* di quel potere di accettazione sorto in capo all'oblato con la conoscenza della proposta.



# La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento a contrario (letterale)*]
  - Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale dei citati artt. 1334 e 1335 c.c. dai quali non è dato riscontrare una distinzione tra retroattività «piena» e «attenuata», ovvero tra efficacia immediata e retroattiva con riferimento al momento in cui l'atto recettizio giunge a conoscenza del destinatario, ovvero ancora tra i momenti perfezionativi della validità e dell'efficacia di singoli atti unilaterali recettivi.

# La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento teleologico*]
  - Deve peraltro evidenziarsi che – come rilevato da quella parte della dottrina contraria al riferito prevalente orientamento giurisprudenziale – la spiegazione della previsione di indennizzo (di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 1328 c.c.) solo per l'accettante (in caso di revoca della proposta) e non per il proponente (nell'ipotesi di revoca dell'accettazione) può agevolmente ravvisarsi nell'intento del legislatore di attribuire diversa «meritevolezza dell'affidamento» in quanto «mentre l'accettante può contare sulla conclusione del contratto come un risultato normale, il proponente non può fare ragionevole affidamento su tale risultato solo perché ha indirizzato all'oblato un'«offerta».

# La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento della coerenza della disciplina giuridica (due enunciati non possono essere interpretati come confliggenti)*]
  - Non può poi sottacersi che far discendere dallo stesso carattere recettizio della revoca, sia della proposta che dell'accettazione, la medesima disciplina quanto agli effetti dei rispettivi atti, risponde anche all'esigenza di pari trattamento dell'accettante e del proponente non essendo ravvisabile alcuna valida e convincente ragione sostanziale tale da giustificare una disciplina che privilegi il proponente (che nell'attuale realtà commerciale è sempre più spesso il contraente economicamente più forte) e penalizzi l'accettante.

# La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento equitativo e argomento teleologico*]
  - Ciò posto ritiene la Corte che, riconosciuta la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta, tra le due sopra precisate interpretazioni delle citate norme – entrambe astrattamente possibili e sorrette da dati letterali ricavabili, rispettivamente, dall'art. 1328 e dagli artt. 1334 e 1335 c.c. – debba essere preferita quella che tuteli maggiormente il destinatario dell'atto recettizio (ossia, nella specie, l'accettante) sussistendo in capo a quest'ultimo un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto qualora l'accettazione sia pervenuta al proponente prima dell'arrivo all'accettante della revoca della proposta. Il carattere recettizio di detta revoca comporta che il relativo effetto si produca non al momento della sua emissione (indipendentemente dalla conoscenza del destinatario dell'atto) bensì solo dal momento in cui pervenga all'indirizzo dell'accettante.

# La motivazione di Cass. 6323/2000

- La soluzione prescelta è più aderente al principio dell'affidamento che ispira la disciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia degli atti recettizi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali che verrebbero seriamente compromesse se si consentisse al proponente di fornire la prova (anche a mezzo di testimoni se si aderisce a quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la revoca della proposta è in ogni caso libera di forma) di aver affidato a terzi – prima di ricevere l'accettazione – l'incarico o di comunicare all'accettante la revoca della proposta ovvero di consegnare la lettera indirizzata all'oblato contenente la revoca della proposta.